

CIRCOLARE N. 11
12 APRILE 2007

Elenchi clienti e fornitori: aggiornamento

© Copyright 2006 Acerbi & Associati®

Premessa

Come indicato nelle nostre circolari nn. 12/2006 e 19/2006, l'art. 37 commi 8 e 9 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2008, n. 248, con l'intento di contrastare e prevenire comportamenti fraudolenti nel settore dell'Iva, ha introdotto l'obbligo di trasferire per via telematica l'elenco dei clienti verso i quali sono state emesse fatture e l'elenco dei fornitori da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'I.V.A.. Il nuovo adempimento ha cadenza annuale e deve essere assolto **entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dei dati I.V.A. e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno** con riferimento alle operazioni relative all'anno di imposta precedente. Il termine potrà essere differito per determinate categorie di contribuenti ovvero per prevenire o fronteggiare problematiche di natura tecnica.

La prima scadenza sarebbe quindi il **29 aprile 2007** per gli elenchi relativi alle operazioni del 2006.

E' previsto un avvio in due tappe: per il **2006** i contribuenti sono obbligati ad indicare nell'elenco clienti **i soli titolari di partita Iva**, mentre dal 2007 gli elenchi dovranno comprendere tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita Iva, sia nei confronti dei consumatori finali. Sono escluse le cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute. Nell'elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita I.V.A. da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisti dei beni e dei servizi esclusi dal campo di applicazione dell'I.V.A..

I dati da riportare negli elenchi per ciascun soggetto riguardano il codice fiscale, l'importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto di eventuali note di accredito emesse/ricevute, con evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché delle operazioni non imponibili ed esenti.

Riguardo al 2006, con **comunicato stampa del 10 novembre** scorso (reso disponibile il 13 nel sito dell'Agenzia delle Entrate), l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che nell'elenco clienti **non** sarà richiesta l'indicazione del codice fiscale.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emesso, sono da individuare gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi, nonché le modalità di presentazione in via telematica elenchi stessi.

Aggiornamento

Con **comunicato stampa del 16 marzo 2007** l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che: "Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che deve fra l'altro indicare il termine per la prima trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori è attualmente all'esame del Garante per la protezione dei dati personali. Infatti, il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006) che ha previsto l'obbligo di presentazione telematica degli elenchi all'Amministrazione fiscale ha demandato alla stessa Agenzia delle Entrate l'individuazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi e le modalità per la loro presentazione, e in particolare il termine per la prima trasmissione. Se verrà confermata la data del prossimo 15 ottobre per la scadenza della prima trasmissione – attualmente prevista nel documento dell'Agenzia delle Entrate – l'emanazione del provvedimento avverrà comunque nel rispetto di quanto disposto dallo "Statuto del Contribuente", cioè con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data indicata."

Pertanto, **allo stato attuale la prevista scadenza del 29 aprile 2007 è da considerarsi senz'altro superata**, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 dello Statuto del Contribuente (legge n. 212/2000), e cioè che in ogni caso disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata

anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o, come nel caso in questione, dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in essere espressamente previsti. Peraltro, non sono ancora giunte conferme ufficiali riguardo al 15 ottobre come scadenza della prima trasmissione. Tuttavia, si ritiene, *rectius*, si spera, che quanto indicato nel comunicato stampa del 17 marzo scorso risponda a verità.

Se il 15 ottobre fosse confermato, il provvedimento con l'indicazione degli elementi informativi da indicare negli elenchi, nonché le modalità di presentazione in via telematica degli elenchi stessi, dovrà essere emanato entro il 15 agosto p.v..

Tenuto conto del periodo estivo, si reputa ormai opportuno, pur non conoscendo ancora esattamente cosa dovrà essere indicato nei predetti elenchi, di procedere ad una adeguata richiesta di conferma dei dati anagrafici dei propri clienti e fornitori, **compreso il codice fiscale** (che per le società non è detto corrisponda sempre alla partita I.V.A., in quanto fino a qualche anno fa quest'ultima mutava in caso di variazione di provincia della sede legale, ed è inoltre naturalmente diverso nel caso di persona fisica soggetto IVA), dato che comunque questo dato sarà da indicare negli elenchi 2007.

Si sottolinea ancora una volta di segnalare alla propria software house il nuovo adempimento, monitorando, anche alla luce del predetto emanando provvedimento, che il proprio sistema informatico sia in grado di produrre gli elenchi in questione secondo le disposizioni in oggetto, consentendo già di generare il file da spedire in via telematica.

Infine, si ricorda che ai fini sanzionatori l'omessa presentazione degli elenchi ovvero l'invio degli stessi con dati inesatti, falsi o incompleti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa fissa da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 2.065 per elenco omesso o inesatto, prevista dall'art. 11 del D.Lgs. n. 471/1997, con applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso.